

STATUTO AIGA

ART. 6 – SEZIONI	ART. 6 – SEZIONI
<p>COMMA 4</p> <p>Il Presidente della Sezione è tenuto a versare annualmente al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine del 30 Giugno e a comunicare al Segretario Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 Giugno di ogni anno, l'elenco degli iscritti utilizzando l'apposito modulo informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario Nazionale; - entro 20 giorni prima dell'inizio del Congresso ordinario la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente; - entro 20 giorni prima del Congresso ordinario i nominativi dei delegati al Congresso; - entro 5 giorni prima dell'inizio del Congresso straordinario i nominativi dei delegati al Congresso. <p>In caso di elezione degli organi della Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.</p>	<p>COMMA 4</p> <p>Il Presidente di Sezione è tenuto a versare annualmente al tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine del 31 Luglio ed a comunicare al segretario Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 31 Luglio di ogni anno, l'elenco degli iscritti utilizzando apposito modulo informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario Nazionale; - entro il 31 Luglio dell'anno di convocazione del Congresso ordinario la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente, i nominativi dei delegati al Congresso o, in ogni caso, entro 20 giorni prima del voto; <p>In caso di elezione degli organi della Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.</p>
<p>COMMA 5</p> <p>Il mancato adempimento di uno solo degli obblighi previsti a carico del Presidente di Sezione preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel Congresso, ordinario e straordinario e nel Consiglio Direttivo Nazionale.</p> <p>L'elettorato attivo è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. prima del voto stesso, così come in caso di preesistente morosità, per una o più annualità, la stessa sia stata completamente sanata nello stesso termine ed il Presidente di Sezione ne abbia dato comunicazione al Segretario e al Tesoriere Nazionale da almeno 10 giorni o nel solo caso del Congresso straordinario da almeno 5 giorni.</p>	<p>COMMA 5</p> <p>Il mancato adempimento di uno solo degli obblighi previsti a carico del Presidente di Sezione preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel Congresso, ordinario e straordinario e nel Consiglio Direttivo Nazionale.</p>

<p style="text-align: center;">ART. 10 – GIUNTA</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 – GIUNTA</p>
<p style="text-align: center;">COMMA 3</p> <p>I componenti della Giunta sono eletti dal CDN a maggioranza assoluta, ad eccezione del rappresentante della Conferenza degli Eletti che è nominato dai componenti della stessa Conferenza nella prima seduta successiva alla sessione congressuale, da tenersi contestualmente alla seduta del primo CDN.</p> <p>Su proposta del Presidente eletto, il Congresso può derogare i termini di convocazione del primo CDN successivo al Congresso ordinario.</p>	<p style="text-align: center;">COMMA 3</p> <p>I componenti della Giunta sono eletti dal CDN in prima convocazione a maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti, ad eccezione del rappresentante della Conferenza degli Eletti che è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta successiva alla sessione congressuale, da tenersi contestualmente alla seduta del primo CDN.</p> <p>Su proposta del Presidente eletto, il Congresso può derogare i termini di convocazione del primo CDN successivo al Congresso ordinario.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14 – ELEZIONI NELLE SEZIONI</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 – ELEZIONI NELLE SEZIONI</p>
<p style="text-align: center;">COMMA 1</p> <p>Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale e almeno 20 giorni prima dell’inizio del Congresso Ordinario, ciascuna Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale, in occasione della quale, tuttavia, si procede comunque a nuove elezioni.</p>	<p style="text-align: center;">COMMA 1</p> <p>Entro il 31 Luglio dell’anno di convocazione del Congresso Ordinario, ciascuna Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell’ipotesi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente o di altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo a prescindere dal termine di cui al comma 1 ma la Sezione deve procedere comunque a nuove elezioni entro il 31 Luglio dell’anno del Congresso Ordinario.</p>